



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

*Sede di Palermo*

**CIG: B27BF0C881**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE "TRATTATIVA DIRETTA" SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PREMESSA**

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto di cui al Bando "Servizi" – "Servizi di supporto specialistico" del Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A)

**ART.1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato Speciale disciplina le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a regolamentare l'esecuzione del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il T.A.R della Sicilia – sede di Palermo - via Butera n. 6 (di seguito per brevità chiamato anche "Committente"), per la durata di 36 mesi.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Operatore Economico a perfetta regola d'arte mediante l'esecuzione di tutte le prestazioni funzionali e l'utilizzo di idonee ed adeguate risorse tecniche, finanziarie, materiali e umane. La dotazione organica di questa amministrazione comprende n. 67 di unità di personale (Magistrati e personale amministrativo).

L'edificio adibito a sede del T.A.R. Sicilia, Palermo, è ubicato in Palermo, via Butera n. 6, "Palazzo Benso" e si estende su un'area superficiale utile di n.3.650 mq.

## ART.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi relativi alla gestione integrata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispondono alla necessità dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli adempimenti inderogabili e obbligatori di cui al d.lgs. n. 81/2008 volti a garantire i lavoratori affinché svolgano la propria attività di lavoro in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali.

Formano oggetto del presente appalto i seguenti servizi, distinti fra servizi a canone e servizi a consumo<sup>1</sup>:

<b>Tipologia di servizio</b>	<b>Quantità richiesta</b>	<b>Tipologia di remunerazione</b>
Redazione/Adeguamento/aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	36 (mesi)	Canone
Piani di Prevenzione ed Emergenza (PDE)	36 (mesi)	Canone
Servizio di Prevenzione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) – inclusi servizi di redazione e/o aggiornamento DUVRI e servizi di coordinamento art. 26 TU Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	36 (mesi)	Canone
Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS)	36 (mesi)	Canone
Prova d'evacuazione (P. EVAC)	3 (singola attività)	Consumo
Visite Medica (VM)	75 (singola attività)	Consumo
Visite Ergoftalmologiche (ES)	75 (singola attività)	Consumo
Corsi aventi ad oggetto temi comuni e rischi generici e corsi aventi ad oggetto rischi specifici per classi di rischio basso - <u>Corso RLS 8h</u>	3 (singola attività)	Consumo

<sup>1</sup> per "servizio a consumo" si intende un servizio che sarà oggetto di pagamento alla ricorrenza di entrambe le seguenti condizioni: solo se e nella misura effettivamente richiesta dal Committente e nella misura effettivamente svolta dal fornitore

Corso aggiornamento antincendio rischio medio 5h	1 (singola attività)	Consumo
Corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori di classe rischio medio e alto - <u>Corso aggiornamento BLS/D 5h</u>	1 (singola attività)	Consumo
<u>Corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori di classe rischio medio e alto</u> - Corso aggiornamento addetti primo soccorso gruppi B e C rischio medio 4 h	1 (singola attività)	Consumo

### ART.3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

#### 3.1 Redazione/Adeguamento/aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):

Il Committente è dotato del D.V.R. redatto ed aggiornato costantemente negli anni, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

Il documento (DVR) va redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione e il contenuto deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel d.lgs. n. 81/2008.

In ogni caso il D.V.R dovrà prevedere:

- a) Identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell'organizzazione, la verifica documentale. Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizie, manutenzione, ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni;
- b) Identificazione dei lavoratori esposti;
- c) Stima dell'entità delle esposizioni;
- d) Stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- e) Stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- f) Identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
- g) Definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- h) Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- i) Identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure;
- j) Verifica dell'applicabilità di tali misure;
- k) Definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
- l) Redazione del documento;
- m) Definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

L' Operatore Economico dovrà effettuare una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare nell'edificio sede del T.A.R. Sicilia, Palermo (ed in conformità al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii). In particolare il RSPP dovrà organizzare gli incontri con il Dirigente per acquisire tutti i dati necessari all'individuazione dei rischi ed effettuare i sopralluoghi necessari per individuare tutte le fonti di rischio presenti per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione già adottate.

La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali ed impiantistici, sia delle metodologie e dell'organizzazione del lavoro. In particolare dovranno essere verificate e valutate le seguenti tipologie di rischio:

Rischi strutturali: dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d'uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. In particolare dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilità di armadi, scaffalature e mobilio.

Rischi elettrici: dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione.

Rischi meccanici: in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all'uso delle macchine, attrezzature ed impianti.

Rischi incendio/esplosione: dovranno essere verificate le possibili cause d'innescio d'incendio e, in relazione alle caratteristiche dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d'esodo, cartellonistica, ecc.).

Rischi sostanze pericolose: dovrà essere effettuato un censimento di eventuali sostanze pericolose.

Rischi per la salute: dovranno essere individuate le fonti di rischio igienico ambientali per la salute dei lavoratori classificate secondo le seguenti categorie:

Agenti chimici: dovrà essere effettuata un'indagine per la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti (toner, fumo passivo, ecc.).

Agenti fisici: dovrà essere verificata la presenza di agenti fisici ed in particolare:

- Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro;

- Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro;
- Inquinanti fisici aereodispersi presenti negli ambienti di lavoro (fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri, ecc.);
- Rumore: dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro

Agenti biologici: dovrà essere verificata l'eventuale presenza di batteri, funghi, acari, ecc.

Rischi di tipo organizzativo: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:

- Dovrà essere effettuato l'esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza;
- Dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videoterminali con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) ed alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale);
- Dovranno essere esaminati i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all'interno degli Edifici; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all'interno degli Edifici, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso;
- Dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie con indicazione di eventuali situazioni non conformi.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare.

L' Operatore Economico dovrà provvedere entro 30 gg. dall'inizio del servizio alla verifica dello stato dei luoghi di lavoro e alla conseguente consegna del DVR o della sua versione aggiornata e relativi allegati.

Con frequenza semestrale (a decorrere dall'avvio del servizio), o diversa periodicità derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, dovrà essere verificata l'attualità di quanto riportato nel DVR e relativi allegati e dovrà essere effettuato ogni relativo aggiornamento.

Il mancato rispetto dei tempi indicati nei punti precedenti potrà comportare l'applicazione delle penali come definite dall'art. 20 del presente Capitolato.

### **3.2 Piani di Prevenzione ed Emergenza (PDE):**

Il servizio consiste nella tenuta e nell'aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione con espletamento con cadenza annuale delle relative prove.

I piani di emergenza devono prevedere almeno le seguenti informazioni ed indicazioni:

- caratteristiche fisiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- descrizione del sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- numero delle persone presenti e relativa distribuzione;
- presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;
- identificazione e distribuzione degli addetti all'attuazione ed al controllo del Piano di Emergenza nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso);
- livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori;
- misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre la possibilità di insorgere di un incendio e di limitare le eventuali conseguenze;
- istruzioni e disposizioni per l'attuazione delle procedure di intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e per il comportamento dei lavoratori, nonché di altre persone presenti, in caso di emergenza;
- fornitura elaborati grafici delle planimetrie antincendio sia in modalità cartacea che digitale in formato leggibile per i software di uso corrente da parte dell'amministrazione (pdf e/o dwg) e indicazione punti di collocamento

L' Operatore Economico dovrà provvedere all'aggiornamento annuale di ciascun Piano d'Emergenza salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.

### **3.3 Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):**

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è utilizzato dal datore di lavoro e comprende tutte le attività e i compiti indicati, tra gli altri, all'art. 33 del D.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, affidandolo ad un soggetto esterno, dotato dei requisiti indicati nel prosieguo, che assume il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Rientrano nel canone del servizio (RSPP), pertanto, le seguenti attività:

- a) Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione interna dell'Amministrazione e redigere i documenti di valutazione dei rischi per la sede del T.A.R. Sicilia, Palermo;
- b) Redigere, aggiornare e revisionare con la periodicità indicata al punto 3.1, il documento di valutazione dei rischi e relativi allegati;
- c) Elaborare le misure preventive e protettive da attuare e i sistemi da utilizzare in esito alla valutazione dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- d) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro;
- e) Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e svolgimento di corsi base sulla legislazione in materia di sicurezza e rischi sui luoghi di lavoro per tutto il personale
- f) Fornire ai lavoratori adeguata informazione:
- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale;
  - Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
  - Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente;
  - Sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza;
  - Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- g) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro;
- h) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/08 e ad eventuali riunioni straordinarie indette dall'Amministrazione;
- i) Verificare, attraverso appositi sopralluoghi, l'adeguatezza degli ambienti di lavoro in cui operano i dipendenti in funzione degli ambienti e delle attività lavorative, al fine di valutare correttamente i rischi relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro;

- l) Valutare le interferenze lavorative e redigere gli eventuali DUVRI e/o curarne gli aggiornamenti (Documenti Unici di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/08;
- m) Redigere i documenti e svolgere le attività previste in caso di coordinamento ex art. 26 TU sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo punto n. 3.8;
- n) Redigere il Piano delle Emergenze (PDE);
- o) Organizzare e gestire le prove di evacuazione secondo quanto previsto al successivo punto n. 3.10;
- p) Valutare, previa richiesta del Committente, le macchine utilizzate e le dotazioni necessarie per il lavoro (es. D.P.I. Dotazioni Protezione Individuali) nonché i beni, i servizi o i lavori da acquisire all'esterno che contengano, direttamente o indirettamente, profili attinenti alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con elaborazione di eventuali procedure o suggerimenti che possano aiutare a svolgere in sicurezza l'attività o l'organizzazione dell'amministrazione;
- q) Fornire supporto per l'individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze con verifica dei componenti idonei (abilitati all'antincendio e primo soccorso) e formazione delle squadre, con informazione e formazione specifica per tali addetti alla gestione delle emergenze relativamente all'applicazione nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- r) Fornire consulenza e supporto in merito a valutazioni di modifiche dei luoghi di lavoro da effettuare, svolgimento di sopralluoghi per la verifica di problematiche emerse, nonché assistenza per casi di infortuni verificatisi

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene nominato per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dovrà possedere i requisiti stabiliti dall' art. 32 del d. lgs. n. 81/08.

L' Operatore Economico dovrà pertanto provvedere alla selezione della figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, fornendo all' Amministrazione Contraente il nominativo, con il relativo curriculum professionale e le precedenti esperienze da RSPP svolte negli ultimi due anni, per la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi del profilo professionale del candidato proposto dall'Operatore Economico e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'Operatore Economico provvedere ad una ulteriore selezione.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al suddetto decreto legislativo.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle procedure di gara per gli appalti di lavori, beni e servizi, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria o meno la redazione del DUVRI e ne dà notizia all'amministrazione.

La Stazione Appaltante potrà chiedere altresì al RSPP l'effettuazione di sopralluoghi straordinari che si intenderanno compresi nell'importo contrattuale; in tal caso il RSPP dovrà garantire la presenza presso la sede di questo Ufficio entro le 48 ore dalla chiamata, quando l'intervento sia ritenuto urgente, ed entro le 72 ore in tutti gli altri casi.

In relazione inoltre a sopravvenute esigenze connesse all'insorgenza di situazioni emergenziali (stile emergenza "Covid – 19") che, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, dovessero verificarsi, potrà essere richiesta una specifica consulenza tecnica scritta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, idonei e conformi alle prescrizioni normative ovvero sulle modalità di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull'uso degli stessi e sulle cautele da adottarsi nell'organizzazione dell'attività lavorativa presso gli uffici del Committente e nella gestione dell'accesso ai luoghi da parte dell'utenza o di terzi (es. fornitori).

### **3.4 Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS):**

Il piano di sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e requisiti formativi e professionali previsti dall'articolo 38 d. lgs. 81/2008:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, secondo le ulteriori prescrizioni di cui al citato art. 38 d. lgs. 81/08;

Il medico competente deve essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L' Operatore Economico dovrà pertanto provvedere alla selezione della figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all'Amministrazione Contraente, fornendo il nominativo con il relativo curriculum professionale e le precedenti esperienze di medico competente svolte negli ultimi due anni, da proporre al Committente per la designazione del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi del profilo professionali del candidato proposto dall' Operatore Economico e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell' Operatore Economico provvedere ad una ulteriore selezione.

Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni.

Il medico competente nominato dovrà svolgere tutti gli adempimenti e le attività previste dalla normativa vigente per detta figura professionale, con particolare riferimento all'art. 25 del TU Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In particolare, il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- e) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- d) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal GDPR 679/2016, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### **3.5 Riunione periodica ex art. 35 d. lgs. n. 81/2008:**

La riunione viene indetta almeno una volta l'anno ovvero in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ai fini dell'esame del documento di valutazione dei rischi, dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Alla suddetta riunione sono tenuti a partecipare, tra gli altri, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

### **3.6 Visite mediche ed esami strumentali (a consumo).**

Il medico competente nell' adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i., da espletarsi nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta, è tenuto ad effettuare:

- le visite mediche previste dalla legge e in particolare quelle indicate al comma 2 dell'art. 41 TU Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, esprimendo i giudizi previsti dal successivo comma 4;
- gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente;
- le visite specialistiche con l'ausilio di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro.

Gli esiti della visita medica dovranno essere acquisiti alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore. Dei giudizi di cui al comma 4 dell'art. 41 dovrà essere data informazione scritta al datore di lavoro e al lavoratore interessato.

Le suddette prestazioni saranno remunerate a consumo.

### **3.7 Redazione/aggiornamenti DUVRI**

Il servizio prevede l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008. La predisposizione dei DUVRI potrà riguardare i seguenti contratti, elencati in maniera indicativa ma non esaustiva, relativi ai:

- servizi di manutenzione dei vari impianti dell'edificio (climatizzazione, elettrico, elevatori, antincendio, antintrusione, rete LAN, etc.);
- servizi quali pulizie, presidio fisso pulizie, facchinaggio, reception, etc.;
- eventuali lavori e servizi di riparazione dei vari impianti presenti nell'immobile, o di installazione di nuovi e/o ulteriori impianti;
- adesione alla Convenzione Consip Facility management per una pluralità di servizi;
- adesione ad altre Convenzioni Consip per vari servizi, forniture, lavori;

Il servizio sarà di supporto alle funzioni preposte e allo scopo di:

- definire il corretto ambito legislativo in presenza di attività interferenti;
- predisporre la documentazione a corredo della procedura negoziale (valutazione preliminare dei rischi da interferenza e stima dei costi da interferenza);
- aggiornare la valutazione e relativi costi da integrare nel DUVRI da allegare al contratto;
- revisionare il DUVRI durante le attività di cooperazione e coordinamento in corso d'opera.

Le attività che porteranno alla redazione del DUVRI si articoleranno in 3 fasi:

- Fase preliminare: Predisposizione della documentazione a corredo della procedura negoziale (valutazione preliminare dei rischi da interferenza e stima dei costi da interferenza);
- Fase Concorsuale: Selezione, aggiudicazione e stipula del contratto (aggiornamento della valutazione e relativi costi da integrare nel DUVRI da allegare al contratto);
- Fase esecutiva: Avvio ed esecuzione operativa delle attività appaltate (revisione del DUVRI durante le attività di cooperazione e coordinamento in corso d'opera).

Il suddetto servizio sarà pagato a canone, incluso nella voce RSPP.

### **3.8 Coordinamenti ex art 26 D. Lgs. n. 81/2008 in caso di non necessità di redazione del DUVRI.**

Nei casi in cui non ricorra l'obbligo di redazione del DUVRI, potrà esser attivato il servizio di coordinamento che prevede le seguenti attività:

- Predisposizione e consegna di documenti sintetici volti all'informazione alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.
- Organizzazione di incontri per favorire la cooperazione tra i datori di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.
- Organizzazione di incontri per la gestione del coordinamento tra i datori di lavoro al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera complessiva. All'esito sarà redatto un apposito verbale di coordinamento.

Il suddetto servizio sarà pagato a canone, incluso nella voce RSPP.

### **3.9 Corsi di formazione.**

Tutti i corsi di formazione erogati dall'Operatore Economico dovranno essere svolti a norma e iter di legge, con le comunicazioni previste in materia agli Enti competenti, ove previste, da parte di docenti qualificati, con adeguate capacità professionali rispondenti alle specifiche disposizioni normative e comprovate da curriculum professionale.

I corsi di formazione saranno svolti in aula presso la sede del Committente.

I corsi potranno essere svolti a distanza da remoto o presso la sede e/o locali nella disposizione dell'Operatore Economico, ma previa espressa richiesta da parte del Committente o sua accettazione ad eventuale proposta formulata in tal senso dal fornitore.

Ogni classe d'aula non potrà essere composta da un numero di partecipanti superiore a 35 unità di personale. L'Operatore Economico dovrà per tutti i corsi erogati fornire ai partecipanti il materiale didattico attinente al corso e rilasciare il relativo attestato di frequenza. Il materiale didattico consegnato resterà di proprietà degli utenti.

L' Operatore Economico dovrà redigere per i corsi in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell'incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti.

Inoltre l'Operatore Economico dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.

La programmazione ed esecuzione di tutti i corsi avverrà nei tempi e nei modi condivisi con questa Amministrazione.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **3.10 Prove di evacuazione.**

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall'Amministrazione.

L'operatore economico avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con il Supervisore e comunque secondo le seguenti fasi:

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

### **ART. 4 – IMPORTO E DURATA DELL' APPALTO ED EVENTUALE PROROGA**

L'importo a base di gara **non potrà essere superiore ad € 19.223,10**, oltre iva, come specificato nel preventivo di spesa prot. TAR-PA n. 1481/2024 che forma parte integrante della presente documentazione anche se non materialmente allegato al presente documento).

L'importo complessivo del servizio è da intendersi fisso, invariabile e comprensivo di ogni onere e spesa relativa alla prestazione identificata in oggetto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse e altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

La durata dell'affidamento è pari a **36 mesi** con decorrenza **dal 07.08.2024 o da altra data determinata di intesa con l'Amministrazione.**

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. lgs. 36/2023, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi 6 nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione di una Convenzione Consip o di altra procedura tesa ad individuare un nuovo Operatore Economico dei servizi.

## **ART. 5 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO**

### **Individuazione e comunicazione nominativo e modalità di contatto del Gestore del Servizio**

L' Operatore Economico dovrà garantire la presenza di un Gestore del Servizio quale responsabile della gestione di tutti gli aspetti del Contratto e con il quale il Committente potrà interfacciarsi per qualsiasi questione afferente il corretto e regolare svolgimento del servizio.

A tale figura, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale è delegata la funzione di gestire, monitorare e controllare lo svolgimento del servizio, raccogliere e gestire tutte le informazioni rientranti nell'attività di reportistica alla quale è preposto ed infine di gestire le richieste, segnalazioni ed eventuali problematiche sollevate dal Committente.

Ai suddetti fini l'Operatore Economico dovrà comunicare il nominativo e le modalità per contattare il suddetto Gestore all'atto del avvio del servizio.

## **ART. 6 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZO**

Il Committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, il diritto dell'Operatore Economico alla revisione di prezzi, nella misura e secondo il parametro che segue e a partire dal secondo anno di contratto.

Eventuali variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (FOI senza tabacchi), in aumento o in diminuzione, rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento dell'importo contrattuale.

Nessun altro adeguamento al costo contrattuale potrà essere riconosciuto.

L'Operatore Economico dovrà rivolgere, a pena di decadenza, istanza motivata di riconoscimento di tale revisione entro 60 giorni a partire dalla scadenza del primo anno di contratto.

La stazione appaltante, con propria determinazione, procederà entro 30 giorni lavorativi all'accoglimento o al rigetto dell'istanza o a proporre un diverso importo revisionale calcolato con il medesimo criterio.

## **ART. 7 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

I servizi dovranno svolgersi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, in via

Butera n.6, (salvo quanto previsto dal punto n. 3.9), dovranno avere inizio dalla data di cui **all'art. 4** o nel diverso termine concordato con il Committente.

### **ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Per la misura dell'imposta di bollo, se dovuta, si rinvia all'All. n. I.4 del D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Operato Economico è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in ragione del valore della riduzione del prezzo praticata dall'operatore economico nel preventivo di spesa rispetto ai valori massimi indicati dalla stazione appaltante con richiesta di preventivo prot. TAR-PA n. 1406/2024 (che formano parte integrante della documentazione contrattuale anche se non materialmente allegati al presente documento)..

### **ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione del contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di nullità della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 120, co. 12, D.Lgs n. 36/2023.

### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del codice indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.



I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

## **ART. 12 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA**

In ragione dell'oggetto del contratto, comportante l'esecuzione di attività di Trattamento di dati personali di cui è Titolare il Committente, l'Operatore Economico, con separato atto di designazione, che si allega per opportuna conoscenza, sarà nominato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 679/2016.

In particolare, l'Operatore Economico, n.q. di Responsabile del Trattamento dei dati, deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. L'Operatore Economico s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e al successivo articolo 24 permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Operatore Economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

## **ART. 13 – CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE' IN CORSO DI ESECUZIONE E AD ULTIMAZIONE DEI SERVIZI**

Ai fini del pagamento, il Direttore dell'esecuzione con **cadenza mensile rispetto allo specifico servizio svolto**, accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, emettendo, in caso positivo, il certificato di regolare esecuzione e lo comunica al RUP. La fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito dell'accertamento.

Alla scadenza del contratto, verrà redatto il verbale di ultimazione del servizio in cui si attesta il termine dello stesso. L'Operatore Economico, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata

ad agevolare il passaggio delle consegne al Committente o a un soggetto terzo nominato dal Committente, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che il Committente riterrà opportuno richiedere.

#### **ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo del servizio svolto sarà fatturato con **cadenza mensile posticipata rispetto alla specifica attività svolta** previo nulla-osta comunicato dal Direttore dell'esecuzione a seguito del rilascio della suddetta certificazione di conformità – all'Operatore Economico per p.e.c. entro 10 giorni dalla fine del periodo di fatturazione.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare anche i seguenti elementi:

- come committente il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – via Butera n. 6 - 90133 Palermo – Codice fiscale 97013610825**;
- **Codice univoco IPA “RE3REB”**;
- l'esplicito riferimento al contratto stipulato;
- **il CIG B27BF0C881**;
- il Codice Fiscale e Partita iva dell'Operatore Economico.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Il Committente rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, *comma 2*, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'*art. 1, comma 629, lett. b*), *L. 23 dicembre 2014, n. 190*

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line. L'Operatore Economico dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni). Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

#### **ART. 15 – TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di

tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, L'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

#### **ART. 16 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che il **CIG** è il seguente: \_\_\_\_\_

In particolare, si rammenta che l'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

L'Operatore Economico dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

#### **ART. 17 - QUINTO D'OBBLIGO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Operatore Economico sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Oltre questo limite l'Operatore Economico avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

#### **ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO**

Il Committente provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

Il Committente si riserva pertanto la facoltà di procedere a dei controlli a campione diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche avverranno in contraddittorio con l'Operatore Economico l'esito complessivo del controllo verrà riportato in apposito verbale.

Gli esiti delle verifiche effettuate andranno annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

#### **ART. 19 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE – POLIZZA ASSICURATIVA –**

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Operatore Economico è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

L'Operatore Economico risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, compresi i danni al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché degli infortuni del personale addetto al servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.

L'Operatore Economico dovrà, pertanto, prima della stipula del contratto, provvedere alla congiuntamente alla stipula di:

- idonea e congrua polizza assicurativa R.C.T. o equivalente (responsabilità civile verso terzi) per la copertura di responsabilità civile per danni ed inconvenienti causati a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata con massimale minimo di **€ 500.000,00** per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso; copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta all'atto della stipula del contratto;
- idonea e congrua polizza assicurativa R.C.O. o equivalente (responsabilità verso prestatori di lavoro) per la copertura di responsabilità civile per danni ed inconvenienti e infortuni causati a dipendenti e collaboratori in conseguenza dell'attività espletata con massimale minimo di **€ 500.000,00** per ogni persona che abbia subito lesioni, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso; copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta all'atto della stipula del contratto;

#### **ART. 20 - PENALITA'**

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'Operatore Economico oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'ammontare della penale irrogata non può, comunque, superare complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 D. Lgs. 36/2023).

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza a cura del RUP da trasmettere per iscritto a mezzo pec all' Operatore Economico.

L'Operatore Economico, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario Generale del TAR Sicilia - Palermo, su proposta del RUP.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Committente applicherà le penali di cui sopra.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo dovuto al fornitore.

L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al presente disciplinare, il Committente ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno del Fornitore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

#### **ART. 21 – RECESSO**

Il Committente si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia della fornitura/servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Operatore Economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Operatore Economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso di recesso del Committente, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'Operatore Economico rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### **ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- non conformità della fornitura alle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di sospensione ingiustificata della fornitura;

- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal D. Lgs. n. 36/2023 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 36 D. Lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento per il personale degli uffici della Giustizia Amministrativa attualmente vigente;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11 del capitolato;
- mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità;
- violazione del divieto di *pantouflage*;
- cessazione dell'attività dell'Operatore Economico ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione.

Il fallimento dell'Operatore Economico comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Operatore Economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei previsti dalle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

Quando si verifichi una causa di risoluzione, il Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo provvederà, alla contestazione, assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'Operatore Economico non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare il committente per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

## **ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. L'Operatore Economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
2. L'Operatore Economico si impegna, a pena di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.
3. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
4. Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa contenuto nel PIAO 2024-2026 adottato con D.P.C.S. 39/2024 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: "Amministrazione Trasparente" > Sezione: "Altri contenuti – Corruzione" > Sottosezione: "Whistleblowing".
5. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it), nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: "Disposizioni Generali" > Sottosezione: "Atti generali" > "Codice disciplinare e codice di condotta" ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

## **ART. 24 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA**

L'Operatore Economico è obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. L'Operatore Economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante l'appalto, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Operatore Economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 211 e ss. D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 26 – RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali del Contratto, le Regole, etc...), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al MEPA ed alla legislazione comunitaria e nazionale di settore vigente in materia di appalti nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

#### **ART. 27 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Dario Pagano Tel. 091/7431276 – e-mail [d.pagano@giustizia-amministrativa.it](mailto:d.pagano@giustizia-amministrativa.it).

**Il Responsabile Unico del Progetto**

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE  
CAPITOLATO SPECIALE

Per l'operatore economico (legale rappresentante)\*



